

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

(2011/834/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di sovvenzione riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (2) La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'Oman e dell'Arabia Saudita di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di determinati tipi di PET originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. I governi dell'Oman e dell'Arabia Saudita sono stati invitati separatamente a prendere parte a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto

della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Durante le consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

- (5) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ il 16 febbraio 2011, un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione europea di determinati tipi di PET originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita.
 - (6) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati ⁽³⁾.
 - (7) La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
 - (8) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**
- (9) Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia.
 - (10) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
 - (11) A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.

⁽³⁾ GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.

- (12) Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell'inchiesta.
- (13) Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia.
- (14) In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento.
- (15) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antisovvenzioni concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
